



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sede: via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) c/o Comune di Casalecchio di Reno - email: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it -
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it - tel 051598111 - fax 051598200

Servizio Proponente : PRESIDIO OVEST - ZOLA PREDOSA

REGISTRO ORDINANZE N. 48 DEL 02/04/2020

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA ROMA CIV. 73 A ZOLA PREDOSA, DAL GIORNO 06 APRILE 2020 AL GIORNO 08 MAGGIO 2020

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA ROMA CIV. 73 A ZOLA PREDOSA, DAL GIORNO 06 APRILE 2020 AL GIORNO 08 MAGGIO 2020.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Vista la richiesta Protocollo Unione n. 6277 del 09/03/2020 volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico comunale presentata dal Sig. Fabbri Silvano nato a Brisighella (RA) il 24/07/1968 - C.F. FBB SVN 68L24 B188R in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa FABBRI COSTRUZIONI SRL con sede legale a Brisighella (RA) in Via Bicocca, 40/A - P. IVA 02411510395 – per effettuare lavori di scavo in via Roma civ. 73 nel tratto compreso tra incrocio con la via Felicina e l'ingresso con la Ditta Alcisa SpA a Zola Predosa, per il collegamento della rete idrica per conto Heratech Srl;

Vista la richiesta Prot.Unione n. 6797 del 16.03.2020, con la quale l'Impresa Fabbri Costruzioni ha comunicato lo slittamento della data dell'esecuzione dei lavori oggetto di occupazione, a partire dal 06.04.2020 a tutto il 16.04.2020;

Verificato che l'autorizzazione allo scavo è stata rilasciata dal Comune di Zola Predosa (ID 2423);

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada";

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e di firma;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dal 06 Aprile 2020 al 08 Maggio 2020 in Via Roma civ. 73, tratto tra via Felicina e l'ingresso della ditta Alcisa Spa, a Zola Predosa l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, su entrambi i lati dell'occupazione per una lunghezza massima di metri 30, con esclusione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori.
2. Istituzione di un senso unico alternato in corrispondenza dell'occupazione, regolato da movieri (con bandierine rosse o paletta) o da semaforo mobile di cantiere.
3. Istituzione del limite di velocità Km/h 30 e del divieto di sorpasso.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod. La segnaletica andrà integrata da tutti i cartelli di cantiere necessari, dovrà essere rifrangente e/o dotata di crepuscolari.

- **L'occupazione e l'attività dovranno inoltre essere effettuate conformemente a tutte le**

norme previste dal D.L. 23/02/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito nella legge 13 del 5/3/2020 e s.m.i, in particolare il D.L. 19 del 25/3/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigenti al momento.

- Al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere garantita, ove possibile, la transitabilità della carreggiata, anche mediante posa di piastre metalliche a sormontare gli scavi aperti.

- In caso di interruzione del marciapiede, dovrà essere sempre e comunque garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza (art. 40 DPR 495/1992 e D.P.R. n. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche). In particolare la ditta esecutrice dovrà apporre segnaletica che avvisi i pedoni di utilizzare il marciapiede opposto, da collocare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali posti prima e dopo la zona interessata dai lavori. In mancanza dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza all'esterno dell'occupazione lungo lo stesso lato.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

- La ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.

- La segnaletica dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza, di giorno e di notte, con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

- Sono esclusi dai divieti i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosaSamoggia.bo.it, la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;

- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Comuni Reno Lavino Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.

p. LA COMANDANTE

Ispettore Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio della Unione di Comuni dal 04/04/2020 al ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 04/04/2020

L'incaricato di Segreteria

Maurizio Fantini
